



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 12/08/2021

Polizia Locale

OGGETTO: DIVIETO DI RECARE MOLESTIE ALLE PERSONE DURANTE IL PERIODO DI FERRAGOSTO

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della festività di “Ferragosto” è diffusa fra la gente la “moda”, alquanto discutibile, di cimentarsi in giochi estivi consistenti nel getto di secchi d’acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi, i cosiddetti “gavettoni”, nonché la consuetudine di spingere o scaraventare, sempre per gioco, le persone in acqua, coinvolgendo spesso ignari passanti;

CONSIDERATO CHE:

- tale situazione, nel passato, ha prodotto notevoli malumori da parte della cittadinanza che frequentemente si è rivolta agli organi di polizia richiedendone l'intervento;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125, ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento nell’ambito della “sicurezza urbana”, in relazione alle domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;
- secondo la norma su indicata, per “sicurezza urbana” si intende il *bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*;
- Tale concetto viene rimarcato nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, con la quale viene convertito e modificato il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la libera fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, l’igiene del suolo e dell’abitato ed il decoro della Città;

RILEVATO sussistente l’interesse pubblico all’emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l’utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l’azione delle Forze dell’Ordine;

VISTI:

- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;
- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;
- la Legge n. 48 del 18 aprile 2017;

- la Legge 24.11.1981, n. 689;
- la Legge 241/1990;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana;

ritenuta la propria competenza in materia,

ORDINA

dalla data odierna e fino al 16.08.2020,

- 1) è fatto assoluto divieto su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche o aperte al pubblico, di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di "gavettoni" o qualsiasi altro comportamento che possa in qualsiasi modo coinvolgere e/o molestare i passanti o imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati.**
- 2) è vietato utilizzare, per gli scopi su indicati, le docce e le colonnine erogatrici di acqua posizionate negli arenili e le fontane pubbliche della città.**

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i., da euro 50,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24.11.1981, n.689, è il Sindaco.

Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

DISPONE

La confisca dei materiali, oggetti e beni, di qualsiasi specie, utilizzati per commettere le violazioni alla presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

la comunicazione della presente Ordinanza al Prefetto di Venezia ai sensi dell'art. 54/comma 4, punto 2 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.

AVVERTE

ai sensi dell'art.3 c. 4 della Legge 241/90

- che contro il presente provvedimento e' ammesso:
 - ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

Al sig. Prefetto di Venezia

Al Comando Polizia Locale di Caorle

Al Comando Stazione Carabinieri di Caorle

Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle

Al Comando Nucleo Operativo Navale della Guardia di Finanza di Caorle

All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;155486